

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2328)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 29 novembre 1962 (V. Stampato n. 4204)

d'iniziativa dei deputati BIMA, NAPOLITANO Francesco, ZUGNO, CASTELLUCCI, TOGNI Giulio Bruno e MELLO GRAND

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 dicembre 1962*

Blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e proroga dei contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il numero degli addetti alle gestioni delle imposte comunali di consumo, tanto di nomina comunale, quanto di nomina privata, in servizio alla data del 31 dicembre 1962, non può essere ridotto fino al 31 dicembre 1963.

Per lo stesso periodo il personale di nomina privata e quello disciplinato dal decreto legislativo 31 gennaio 1947, n. 135, non può essere licenziato se non per fondati motivi o per conseguimento del diritto a pensione ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

Art. 2.

I contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo, in corso alla data del 31 dicembre 1962 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 1963, ivi compresi quelli già prorogati ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, o per qualsiasi altro motivo, sono prorogati fino al 31 dicembre 1963.

L'aggio di riscossione ed il minimo di proventi eventualmente garantito, ovvero il canone fisso, saranno determinati entro il 31 marzo del 1963, con effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre, d'accordo tra le parti ed in base alle riscossioni lorde realizzate nell'anno precedente.

In caso di mancato accordo entro il termine suindicato la misura dell'aggio e del minimo di proventi eventualmente garantito, ovvero del canone fisso, sarà determinata da un collegio presieduto dall'intendente di finanza e composto da un rappresentante del Comune e da uno dell'appaltatore.

Art. 3.

L'articolo 287 del regolamento di riscossione delle imposte comunali di consumo, approvato col regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, è abrogato.

Art. 4.

L'articolo 70 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è modificato come segue:

« Le somme riscosse per multe e ammende, dopo prelevate le spese, sono devolute in parti centesimali come segue:

a) 50 per cento al Comune, anche in caso di gestione appaltata;

b) 40 per cento ad un fondo speciale per premi di diligenza da corrispondere al personale della gestione per la ricerca della materia imponibile nella applicazione delle imposte di consumo;

c) 10 per cento da versare ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

Le questioni concernenti il riparto delle dette quote sono decise esclusivamente in sede amministrativa a' termini dell'articolo 90.

In corrispondenza al versamento di cui alla lettera c), è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, apposito capitolo, con uno stanziamento pari all'importo del versamento stesso, per spese inerenti al funzionamento del servizio centrale di statistica delle imposte di consumo e per premi di diligenza e di operosità al personale addetto ai servizi centrali delle imposte medesime ».